

APPELLO 17/2014
XXVII Trofeo Mariperman
Comitato dei Circoli Velici del Golfo di La Spezia
ITA 53 c/ ITA 441

Regole 61.1, 63.5, Principio di base di comportamento sportivo del Regolamento di regata ISAF.

Una barca che intende protestare deve informare l'altra barca alla prima ragionevole occasione; se la sua protesta riguarda un incidente avvenuto nell'area di regata che la vede coinvolta o che essa ha visto, deve gridare 'Protesto!' ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione per ciascuna azione; la barca deve tenere esposta la bandiera esposta sino a quando essa non è più in regata; l'onere di esporre la bandiera rossa è derogato solo in caso incidente con danni o lesioni "evidenti", di asserito errore nel compimento del percorso o di barca con lunghezza di scafo inferiore a 6 metri.

All'inizio dell'udienza il comitato delle proteste deve acquisire qualsiasi prova esso consideri necessaria per decidere se tutti i requisiti per la protesta siano stati rispettati; se la protesta manca dei requisiti prescritti, il comitato deve dichiarare la protesta non valida e chiudere l'udienza.

È un principio fondamentale di comportamento sportivo che quando i concorrenti infrangono una regola essi devono eseguire prontamente una penalità, che può essere anche il ritirarsi.

La determinazione in ordine all'opportunità di iniziare un'azione in base alla regola 69, imputazione di comportamento gravemente sconveniente, è devoluta all'apprezzamento discrezionale del Comitato delle proteste, che non può essere sindacato in sede di appello.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Lorena Gucciardi (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello in data 20/6/2014 presentato dalla barca ITA 53, classe Meteor, avverso la decisione emessa in data 15/6/2014 dal Comitato delle proteste del XXVII Trofeo Mariperman,

recante la squalifica dalla prova disputata lo stesso giorno, accogliendo la protesta presentata da ITA 4441, per aver cambiato un componente dell'equipaggio senza l'autorizzazione prevista dalla regola 5 delle istruzioni di regata.

1. In proposito l'appellante contesta di non aver ricevuto alla prima ragionevole occasione avviso dal protestante dell'intenzione di protestare (esposizione della bandiera rossa ed avvertimento alla giuria ed al protestato). Infatti non sarebbe stato dato alcun avvertimento né a mare, pur essendo le circostanze contestate note alla barca protestante fin dal primo incrocio (ed ancor prima), né a terra, contrariamente a quanto asserito nella protesta.

In relazione a ciò l'appellante deduce l'invalidità della protesta, in base alle regole 61.1 e 63.5 RRS, invocando altresì un'azione in base alla regola 69 per comportamento gravemente sconveniente.

Al riguardo la regola 61.1 RRS prevede che una barca che intende protestare deve informare l'altra barca alla prima ragionevole occasione, prescrivendo altresì che, se la protesta riguarda un incidente osservato nell'area di regata, il protestante deve gridare 'Protesto!' ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa, da tenere esposta sino a quando essa non è più in regata. L'onere di esporre la bandiera rossa è derogato solo in caso incidente con danni o lesioni "evidenti", di asserito errore nel compimento del percorso o di barca protestante con lunghezza di scafo inferiore a 6 metri, laddove il Meteor ha lunghezza di 6 metri.

Orbene, anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza e tempestività dell'avvertimento dato "a voce in porto", non risulta dai fatti accertati dal CdP e neppure dal modulo di protesta che la bandiera rossa sia stata esposta da ITA 441 e mantenuta esposta fino all'arrivo.

Infatti, contrariamente a quanto obiettato nelle osservazioni del CdP, l'infrazione contestata a ITA 53 era avvenuta in acqua, consistendo nel fatto di aver regatato con un componente di equipaggio non registrato nella lista di equipaggio e privo della preventiva autorizzazione richiesta dalle istruzioni di regata (punto 5), oltre che dalle regole di classe (punto 5.2).

Ne consegue che la protesta in questione, in difetto dei requisiti previsti dalla regola 61.1 "informare il protestato", risulta invalida, in base alla regola 63.5 RRS.

Pertanto l'impugnata decisione di squalifica deve essere annullata.

2. Nondimeno non si può fare a meno di rammentare nella circostanza che, in base ai principi di base statuiti in apertura del Regolamento di regata ISAF "è un principio fondamentale di comportamento sportivo che quando i concorrenti infrangono una regola essi devono eseguire prontamente una penalità, che può essere anche il ritirarsi".

Ciò comporta che, allorché un concorrente diviene consapevole di aver infranto una regola, è tenuto ad autopenalizzarsi (se del caso con il ritiro) anche se nessuno ha visto l'infrazione ed a prescindere dall'esistenza di proteste presentate o preannunciate.

In tale quadro l'onere di informare il protestato, previsto dalla citata regola 61.1 RRS, ha lo scopo essenzialmente di agevolare l'esercizio dei diritti di difesa del protestato nel caso in cui quest'ultimo ritenga di essere incolpevole, prima che di incoraggiare l'autopenalizzazione, il cui obbligo sussiste, per chi sia consapevole della propria infrazione, pur in assenza di alcuna protesta.

3. E' infine da osservare che la determinazione in ordine all'opportunità di iniziare un'azione in base alla regola 69 è devoluta esclusivamente all'apprezzamento discrezionale del Comitato delle proteste, che non può essere sindacato in questa sede di appello.

4. Gli atti della controversia vanno trasmessi al Procuratore federale per le eventuali determinazioni di competenza.

Per questi motivi

la Giuria d'appello, in accoglimento dell'appello in esame, annulla la decisione impugnata con reintegrazione di ITA 53 nella posizione di arrivo e dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio del Procuratore federale.

Così deciso in Genova in data 27 settembre 2014

f.to Eugenio Torre, presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale